

**PRIVI DI RILEVANZA
DGR 2272/2016
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA
PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI**

Febbraio 2026 – Ing. Giovanni Pivi

Accenni normativi contesto

Le NTC 2018, ma già le NTC 2008 (anno 2010**), hanno introdotto alcuni nuovi concetti che nelle precedenti norme non erano presenti o erano solo accennati.**

Le principali novità possono essere sintetizzate nei seguenti punti:

- introduzione, rispetto al DM 1996, del concetto del **livello di conoscenza dell'edificio**. Si è voluto dare una metodologia sistematica e graduale che possa guidare con **consapevolezza le scelte progettuali**, sia per quanto riguarda i materiali in opera (pietrame, laterizi,) che per le tipologie strutturali presenti (pareti, solai, ...), nonché del livello di connessione dei vari macroelementi.
- nuova classificazione degli interventi possibili: adeguamento, miglioramento, intervento locale o riparazione.
- introduzione di specifiche metodologie di calcolo (statica, dinamica, statica non-lineare, dinamica non lineare) da applicare a tutto l'organismo strutturale nel caso di analisi complessiva (adeguamento, miglioramento).
- **VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, CAPITOLO 8.3**

Accenni normativi ed inquadramento

- Nella Circolare applicativa, e negli allegati alla stessa compaiono maggiori indicazioni che, comunque, forniscono indicazioni spesso finalizzate ad interventi di rilevanza notevole (adeguamento o miglioramento) lasciando poche indicazioni sugli interventi minori (locali o di riparazione).

Gli interventi privi di rilevanza (IPRiPI) ai sensi del DPR 380/2001 (art. 94-bis) sono opere che, per caratteristiche strutturali, dimensioni e destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

La regione Emilia Romagna con D.G.R 121/2010 definisce per la prima volta i privi di rilevanza.

L'ultima versione “aggiornata” è pubblicata DGR 2272/2016.

Note di Carattere generale D.G.R. 2272/2016

- sono esclusi dalle procedure di autorizzazione e di deposito
- **sono suddivisi in nuove costruzioni** individuati **nell'elenco A**, e di interventi su **costruzioni esistenti** individuati **nell'elenco B**;
- **non** sono esclusi dalla procedura di **denuncia lavori e regolare esecuzione** , **vedere il CTS 176**;
- **Il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri geometrici e dimensionali, di peso, di uso e altro indicati nella descrizione degli interventi comporta l'esclusione**;
- La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di **interventi plurimi**, ad esclusione degli interventi individuati negli **elenchi A e B in cui ciò sia espressamente escluso**:

Allegato A: sono consentiti **interventi plurimi** (più d'una) delle nuove costruzioni individuate nell'elenco A, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni **non siano connesse strutturalmente** tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente;

Allegato B: è consentito più interventi su costruzioni **esistenti** individuati nell'elenco B, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei **loro effetti** comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente Allegato.

Sono da valutare con attenzione le eventuali **trasformazioni successive** di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente Allegato (la norma evidenzia un'attenzione con una dicitura veloce e comprensibile a tutti “sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente”, vediamo perché potrebbe essere necessario in alcuni casi nella seconda parte di slides)

tre diversi livelli di adempimenti in capo al soggetto che deve realizzare l'intervento

- a) per gli interventi contrassegnati dal **codice (L0)**, non viene richiesta alcuna documentazione integrativa, rispetto a quella necessaria per il titolo abilitativo edilizio eventualmente richiesto;
- b) per gli interventi contrassegnati dal **codice (L1)**, la dichiarazione sintetica e l'elaborato grafico
- c) per gli interventi contrassegnati dal **codice (L2)**, il progettista abilitato deve predisporre la documentazione di cui al L1, **INOLTRE a relazione tecnica esplicativa**: contenente le informazioni eseguire le necessarie **verifiche di stabilità**.

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, rimane fermo l'obbligo di acquisire il **titolo abilitativo all'intervento edilizio**, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente.

Nel caso di **attività edilizie completamente liberalizzate**, di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 (come sostituito), la medesima documentazione deve essere predisposta dal progettista abilitato e conservata dal titolare dell'intervento per poter essere esibita in caso di verifiche comunali e per la dimostrazione della legittimità dello stato di fatto in futuri interventi edilizi o per la alienazione del relativo immobile.

Le definizioni

Le definizioni dei parametri edilizi riportate nel presente atto sono contenute nell'Allegato A alla deliberazione assembleare n. 279 del 2010 e s.m.i..

I parametri indicati negli allegati A e B sono da calcolare nel seguente modo:

- per le costruzioni edili:
 - le **superfici e i volumi** sono da considerare **LORDI**;
 - i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali, escluse le fondazioni;
 - per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
 - le **altezze** sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

Allegato A

Nuove costruzioni

Nuove costruzioni – UNITA' STRUTTURALI INDIPENDENTI

- A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili
- A.2. Opere di sostegno con fondazione diretta e opere idrauliche
- A.3. Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi,
impianti tecnologici, ricovero animali e simili
- A.4. Altre opere o manufatti, impianti.
- A.5. Strutture temporanee
- A.6. Rampe e scale
- A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

Esempio A



A.1.1. c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $< 1 \text{ kN/mq}$ di altezza media $< 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $< 30 \text{ mq}$, comprensivo di eventuale aggetto $< 1,50 \text{ m}$. (L2)

La tettoia ed edificio sono separati da un **giunto sismico**, sono **unità strutturali indipendenti**.
(la verifica statica SLU scivolamento e accumulo neve, limite dimensionale)

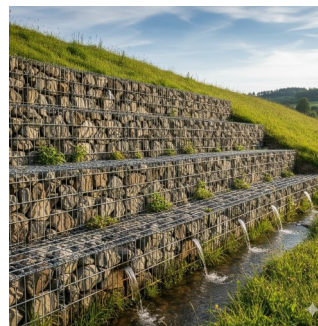
Questo privo di rilevanza è da confrontare con
B.1.1.c.

Esempio A



A.2.1. b) Opere di sostegno in c.a. a sbalzo di altezza fuori terra $\leq 2,5$ m, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale $\leq 30^\circ$ o per le quali **non** siano presenti carichi permanenti direttamente **agenti sul cuneo di spinta**, e il cui eventuale collasso **non** pregiudichi la stabilità e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle. (L2)

A.2.1.c OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

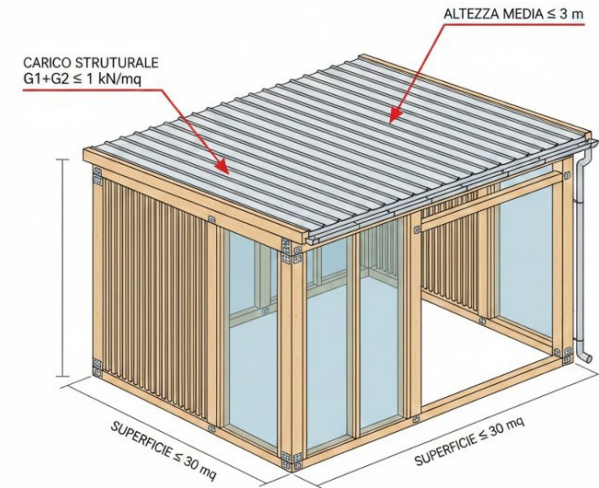


Esempio A



A.3.1. b) Manufatti leggeri ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebo, ricovero animali, e locali simili, ad un solo piano con superficie $< 30 \text{ mq}$ e altezza media $< 3 \text{ m}$, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $< 1 \text{ kN/mq}$. (L1)

MANUFATO LEGGERO AD USO SERVIZI



Esempio A



A.4.7. Strutture di sostegno (quali pali, portali, etc.) per pannelli solari e **fotovoltaici** di altezza dal livello del terreno < 3 m e superficie < 30 m². (L1)



Allegato B

Interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti



-COLLEGATE ALL'ESISTENTE

B.1 Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

B.2. Manufatti interni

B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali

B.5. Scale, soppalchi, rampe.

B.6. Impianti, ascensori.

B.7. Demolizioni, rimozioni.

B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

Esempio B



B.1.1.

c) Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $< 1 \text{ kN/mq}$ di altezza media $< 3 \text{ m}$ aventi superficie coperta $< 20 \text{ mq}$ comprensivo di eventuale aggetto $< 1,20 \text{ m}$. (L2)

La tettoia ed edificio **SONO COLLEGATE**.
(la verifica statica SLU scivolamento e accumulo neve, limite dimensionale)

Questo privo di rilevanza è da confrontare con **A.1.1.c.**

Esempio B



B.2.1.b) Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione **d'uso artigianale** o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza <4 m ed elementi di chiusura non praticabili aventi peso proprio (G1)

□ <0,25 kN/m2. (L2)

La struttura è collegata all'esistente ai pilastri

B.2.2. **Celle frigorifere**, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo. (L2)

Le pareti non hanno limite in altezza , perché collegate all'unità strutturale principale



Esempio B

- Richiede attenzione

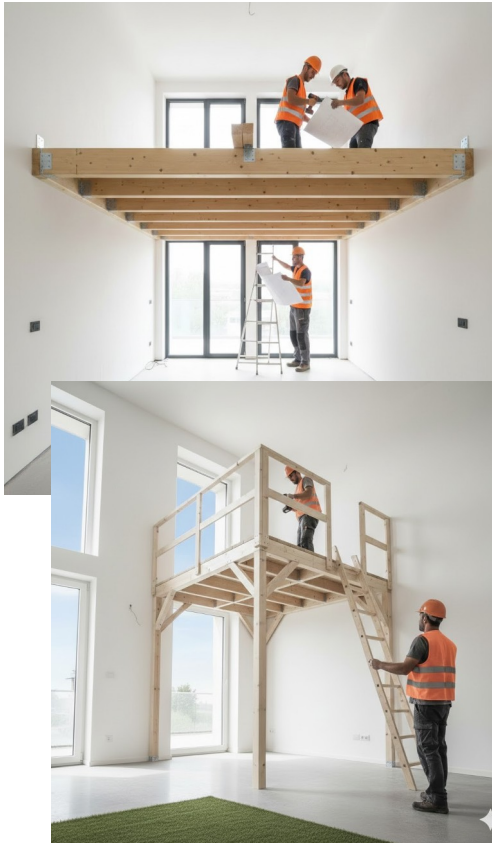


B.4.8. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate in ogni caso non superiori al 20% dello sviluppo totale dell'intero impianto di fondazione. (L2)

Cambio di tipologia di fondazione potrebbe portare a **Variante sostanziale**



Esempio B



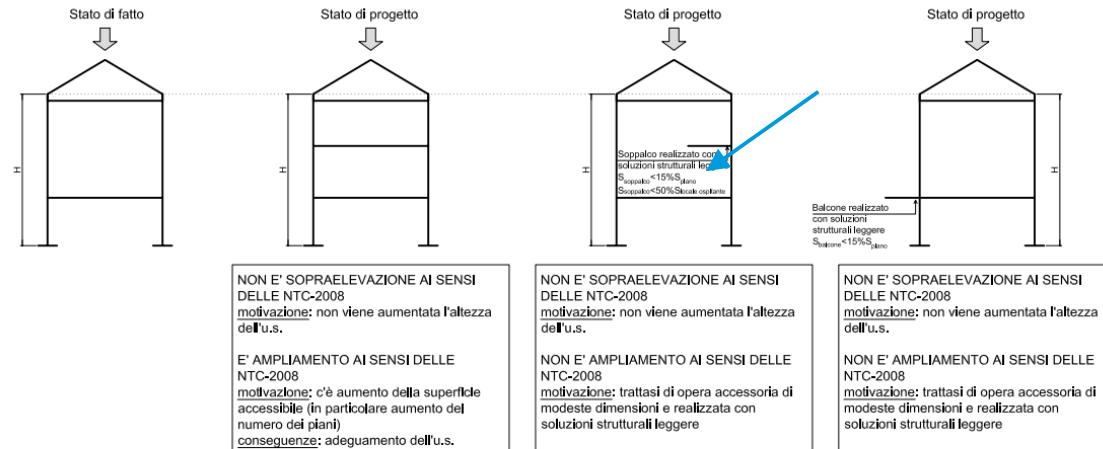
B.5.2. Realizzazione di superficie soppalcata all'interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $< 0,50 \text{ kN/mq}$, con carico variabile $< 2 \text{ kN/mq}$, di superficie totale $< 20 \text{ mq}$ e comunque $< 15\%$ della superficie di piano della singola unità immobiliare, e $< 50\%$ della superficie del locale ospitante. (L2)

Intervento locale
Attenzione alla DGR 1879/2011
 $S < 15\%$ piano
 $S < 50\%$ di quella del locale che lo ospita;
in caso contrario
si determina un nuovo piano
nell'edificio, quindi adeguamento

"SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI AI SENSI DEL PARAGRAFO 8.4.1 DELLE NTC-2008 E DELLA L.R. 19/2008"

ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPIO N.10



Esempio B



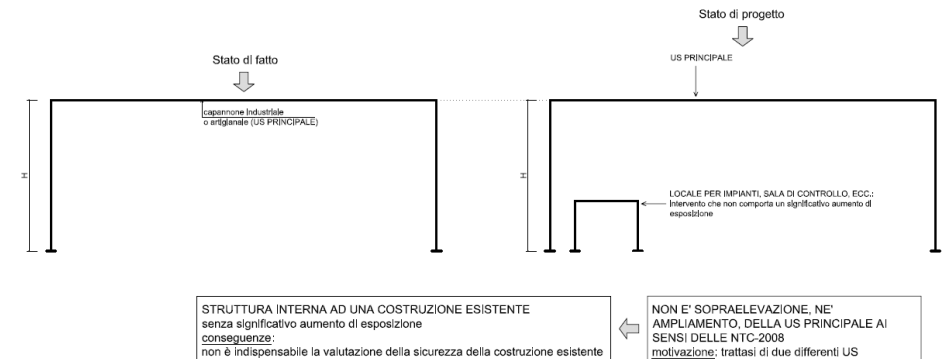
B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unit  immobiliare a **destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente** e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 mq, carico variabile ≤ 2 kN/mq. (L2)

Attenzione alla DGR 1879/2011

"SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI AI SENSI DEL PARAGRAFO 8.4.1 DELLE NTC-2008 E DELLA L.R. 19/2008"

ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPIO N.15



15

pagina 27 di 31

Esempio B



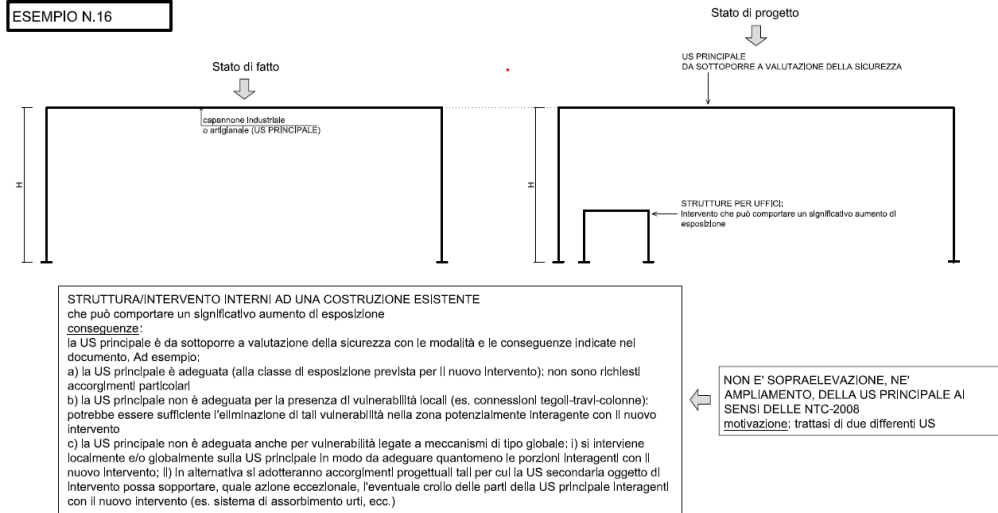
B.5.3. Realizzazione di singolo soppalco all'interno di una singola unità immobiliare a **destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente** e di altezza < 3 m, superficie <30 mq, carico variabile <2 kN/mq. (L2)

Attenzione alla DGR 1879/2011

"SOPRAELEVAZIONI E AMPLIAMENTI AI SENSI DEL PARAGRAFO 8.4.1 DELLE NTC-2008 E DELLA L.R. 19/2008"

ESEMPI APPLICATIVI

ESEMPIO N.16



16

pagina 28 di 31

Esempio B

- Pannelli fotovoltaici – accumulo neve



B.6.1. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza < 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia $< 0,25 \text{ kN/mq}$ e non ecceda il 10% dei **pesi propri e permanenti** delle strutture direttamente interessate dall'intervento (**campo di solaio** o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale. (L2)

La Valutazione della sicurezza è fondamentale



DGR 1879/2011 – breve chiarimento

- **Sopraelevazione:** qualsiasi realizzazione che comporti un **aumento dell'altezza** dell'unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza **non** sia determinato dalla:
 - a. realizzazione di **cordolo sommitale**, purché ciò non comporti un aumento del numero dei piani;
 - b. realizzazione con **soluzioni strutturali leggere** di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: extracorsa di ascensore, torrino scale/ascensore, tralicci, ciminiera e vani tecnici);
 - c. realizzazione con **soluzioni strutturali leggere di pertinenze**, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell'insieme, di **modeste dimensioni** rispetto all'unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi.
- **Ampliamento:** qualsiasi realizzazione effettuata mediante **opere strutturalmente connesse** all'unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile e non si configuri come sopraelevazione, ad esclusione della:
 - a. realizzazione con **soluzioni strutturali leggere** di manufatti tecnologici e strutture di contenimento per impianti (es.: vani scale/ascensore, tralicci, ciminiera, vani tecnici);
 - b. realizzazione con **soluzioni strutturali leggere di pertinenze**, dichiarate tali nel titolo abilitativo, e/o di opere accessorie che siano, nell'insieme, di modeste dimensioni rispetto all'unità strutturale in esame, anche se realizzate per interventi successivi.

Modeste dimensioni: <15% della superficie del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai)

Soluzioni strutturali leggere: realizzazioni il cui peso ($G1+G2$) < il 30% del carico permanente totale (valore nominale, strutturale e non strutturale) del solaio su cui sono collocate (o della porzione di impalcato su cui si proiettano o a cui sono collegate, qualora non siano sostenute dai solai), <10% del carico permanente totale dell'intera struttura.

NON SCRITTO

Privi di rilevanza e opere Elenco degli edifici di **interesse strategico CLASSE IV** e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono **assumere rilevanza in relazione alle conseguenze CLASSE III** di un loro eventuale collasso:

NON SCRITTO

l'indicazione non scritta dalla Regione (resa evidente dai colloqui con il Responsabile Regionale di allora 2020) era che per gli edifici in classe III - IV (genericamente), classe II (sopra i 1000 metri di altitudine relativamente alla neve) e altre casistiche, **non valessero i privi di rilevanza**

- **DENUNCIA LAVORI** DPR 380/2001 – art. 65 COMMA 8-BIS

*“1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi **disciplinati** dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico tramite posta elettronica certificata“*

- **REGOLARE ESECUZIONE** DPR 380/2001 - art- 67 C.8-ter (nel capitolo del collaudo, **QUINDI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, BOLLO, ECC.....**)

negli interventi locali e privi di rilevanza

*“il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di **regolare esecuzione** resa dal direttore dei lavori”*

- CTS 176/ novembre 2020

Regione Emilia-Romagna

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
(L.R. n. 19/2008 e D.G.R. n. 11/2018)

Riunione del 12 novembre 2020	Seduta n.79
-------------------------------	-------------

Oggetto: Parere in merito agli adempimenti di denuncia e collaudo di opere classificabili come IPRIPI e di interventi su costruzioni esistenti classificabili come riparazione o intervento locale, alla luce della nuova disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. prot. int. n. 176)

Il Comitato Tecnico Scientifico

Vista la richiesta PG.2020/ del 10/06/2020 di esprimere il parere in oggetto;

Vista le note predisposte dalla Struttura Operativa Tecnico Scientifica (SOTeS) e del funzionario del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, incaricato dell'istruttoria;

Premesso

che nella nota della è evidenziato che i recenti aggiornamenti della disciplina della materia edilizia contenuta nel Decreto del DPR 380/2001 ad opera del Decreto Legge 32/2019 e del D.L. n. 123/2019, hanno introdotto significative modifiche alla preesistente disciplina con particolare riferimento agli artt. 65 e 67 dello stesso, che secondo quanto evidenziato prevederebbero, "rispettivamente, nuovi obblighi di denuncia da parte del costruttore prima dell'inizio dei lavori e nuovi obblighi di collaudo per gli interventi classificabili quali "riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti" (ai sensi del punto 8.4.1 del DM17.01.2018) nonché quelli rientranti nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza»".

Nello specifico nella sopracitata nota è evidenziato che:

- "il neo articolo 65 del DPR 380/2001 e s.m.i. pur conservando il titolo della precedente revisione, ossia "Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", presenta nel contenuto una chiara estensione degli obblighi di denuncia ora riferibile a "materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore" e non solo a sistemi costruttivi realizzati in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (come nella precedente revisione e come disciplinato dalla vigente legge n. 1086 del 1971, agli articoli 4 e 6).
- "La disciplina di cui a tale articolo del T.U. in materia edilizia, incide sugli obblighi di denuncia di cui agli interventi «privi di rilevanza» [di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 e s.m.i] cui la Regione Emilia-Romagna ha ratificato l'operatività della DGR 2272/20164, con DGR n. 828 del 31/05/2019, in ragione della facoltà temporanea di dotarsi di specifiche elencazioni delle diverse tipologie di interventi o di confermare le eventuali elencazioni di cui siano eventualmente già dotate da parte delle Regioni (come previsto al comma 2 del citato art. 94 bis).

La casistica di interventi previsti nella DGR 2272/2016 (aventi peraltro carattere tassativo), che ad oggi rientrano nella macro-categoria di interventi «privi di rilevanza», prevede sia interventi di nuova costruzione (sezione A dell'allegato 1), sia interventi relativi a costruzioni o manufatti esistenti (sezione

REGIONE EMILIA - ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE - TERRITORIO - TRASPORTI
AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
SERVIZIO ASSETTO IDROGEOLOGICO E RISORSE PERICOLANTI

BOLOGNA, 22 giugno 1990
VIA DEI MILLE, 8 - TEL. 051/261111

Al Responsabile del Servizio
Provinciale Difesa del Suolo
di

Prot. n. 11556/20.1

PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA,
BOLOGNA, RAVENNA, FORLÌ

Al Responsabile del Servizio
Circondariale Difesa del Suolo
di RIMINI

e p.c. Al Servizio Provinciale Difesa
del Suolo di Forlì
Ufficio distaccato di Cesena

" " Al Servizio Provinciale Difesa
del Suolo di Bologna
Ufficio distaccato di Imola

OGGETTO: Opere che non rientrano fra quelle da denunciare
ai sensi dell'art. 17 della Legge 2/2/74 n. 64.

Al fine di uniformare il comportamento di tutti i
Servizi interessati si rammenta che in data 10.5.1988 questo
Servizio ha richiesto al Ministero LL.PP. chiarimenti in
merito alla assoggettabilità o meno di piccoli manufatti
prefabbricati alla autorizzazione di cui all'art. 17 della
legge in oggetto.

Vista la risposta del Ministero dei Lavori Pub-
blici, trasmessa con nota n. 30071 del 14/7/88, si ritiene
che per i box prefabbricati di limitate dimensioni in pianta
e di altezza non superiore a m. 3.00 non sia necessaria
l'autorizzazione ex legge 64/74.

Si intendono rientranti in questa casistica le
cabine a servizio dei bagni da spiaggia, i garage per il
ricovero di una o due autovetture, le cabine per il conte-
nimento di impianti di trasformazione e distribuzione
dell'ENEL o di altri Enti di servizio.

Si ritiene, inoltre, considerata la lettera del
Servizio sismico del Ministero LL.PP. del 1/11/1987 che i
glia citati box siano esenti anche dalla denuncia ai sensi
della Legge n. 1086 del 3/11/1971.

1) Il refuso nel titolo dell'articolo 65 del D.P.R. 380/2001

Il titolo dell'articolo 65 del D.P.R. 380/2001 è affetto da refuso. A partire dal 18 aprile 2019 (decreto “Sblocca cantieri”) l'obbligo di denuncia del costruttore riguarda tutte *“Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”*; mentre, prima di questa data, riguardava soltanto *“Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”*.

Con la pubblicazione del Decreto “Sblocca cantieri” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32) il legislatore ha esteso il campo di applicazione degli interventi soggetti a denuncia a cura del costruttore, ma si è dimenticato di modificare il titolo (la “rubrica”) dell'articolo, che fa ancora oggi riferimento ai soli interventi in c.a., c.a.p. e a struttura metallica.

La mancata modifica del titolo non deve comunque far pensare che il legislatore volesse far riferimento a opere realizzate con qualsiasi materiale pur sempre ricadenti all'interno di edifici con ossatura principale comunque in c.a., c.a.p. o metallica.

Si tratta invece soltanto di un refuso; un *banale* refuso “di coordinamento”, come confermato anche dai giudici del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3645, pubblicata il 22/04/2024); refuso che coinvolge peraltro, allo stesso modo, anche lo stesso titolo del Capo II della Parte II del D.P.R. 380/2001 dove è collocato l'articolo 65 in esame. di Stato Sentenza n. 3645, pubblicata il 22/04/2024).

2) La denuncia del costruttore nel caso degli "interventi privi di rilevanza"

La denuncia del costruttore prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata anche per gli interventi privi di rilevanza, se questi sono interventi di **carattere strutturale e se disciplinati dalle NTC 2018 (progetto)**;

La disciplina dell'art. 65 (denuncia dei costruttori, sotto il controllo anche del direttore dei lavori) interseca proprio gli interventi "privi di rilevanza" da un punto di vista sismico, di cui all'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, che rientrano comunque in tale regime di denuncia preventiva. Infatti, le due norme sono caratterizzate da un rinvio reciproco:

- l'art. 65, comma 8-bis, prevede che per gli interventi privi di rilevanza non si applichino le disposizioni sugli adempimenti successivi all'ultimazione delle opere (relazione a strutture ultimate e certificato di collaudo sono sostituiti dalla dichiarazione di regolare esecuzione);
- l'art. 94-bis, al comma 6, a sua volta sancisce che *"Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1"*; **articolo 65, che riguarda proprio la necessità di denuncia del costruttore.**

Il combinato disposto delle due norme introduce quindi un regime semplificato per gli interventi privi di rilevanza sulla pubblica incolumità; **regime che tuttavia non li sottrae dagli obblighi del costruttore**: in sostanza, la modalità di presentazione della denuncia cui all'art. 65 è estesa a tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi **disciplinati** dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e **inclusi quelli che, per caratteristiche intrinseche e destinazioni d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità** (Consiglio Sentenza n. 3645, pubblicata il 22/04/2024)

3) VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CAPITOLO 8.3. DELLE NTC 2018

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento **quantitativo e non qualitativo**

La valutazione della sicurezza **deve** effettuarsi quando ricorra anche una sola delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati gravi errori di progetto o di costruzione;
- **cambio della destinazione d'uso** della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d'uso superiore;
- esecuzione di **interventi non dichiaratamente strutturali**, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidità;
- ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4;
- opere realizzate **in assenza o difformità dal titolo abitativo**, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

3) VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CAPITOLO 8.3. DELLE NTC 2018

Nella circolare del 2019,

capitolo C8.3 Valutazione della sicurezza

*Attesa l'aleatorietà dell'azione, nel caso in cui l'**inadeguatezza** di un'opera si manifesti nei confronti delle **azioni sismiche**, le condizioni d'uso, la necessità e la conseguente programmazione dell'intervento sono stabiliti sulla base di una pluralità di fattori, quali: la gravità dell'inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, disponibilità economiche, etc.*

Capitolo C2.1. principi fondamentali

Al proposito, è necessario osservare che in pratica possono presentarsi casistiche molto diverse, e che occorre distinguere gli effetti delle azioni sismiche da quelli delle azioni non sismiche. Le diverse casistiche che possono presentarsi nella pratica sono sostanzialmente riconducibili alle seguenti:

*a) **costruzioni soddisfacenti** i livelli di sicurezza previsti da norme previgenti per azioni ambientali non sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al disotto dei limiti ammessi per effetto di **modifiche normative** dei valori delle azioni (quali, ad esempio, aumento del carico neve, modifica dell'azione del vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., ecc.);*

*b) costruzioni **non soddisfacenti** i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore, per azioni non sismiche di **origine gravitazionale**;*

*c) costruzioni **non soddisfacenti** i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore, per azioni **non sismiche agenti in direzione orizzontale**;*

*d) costruzioni **non soddisfacenti** i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore, per **azioni sismiche**.*

*Nel caso **a)** se il livello di sicurezza attuale può essere considerato accettabile, non è necessario intervenire; nel caso **b)** è necessario intervenire, conformando i carichi gravitazionali nelle zone oggetto di intervento a quelli previsti dalle NTC, con le modalità indicate nel Capitolo 8; nei casi **c)** e **d)** si deve operare, in accordo con quanto previsto nel Capitolo 8, in funzione della classificazione dell'intervento. Si segnala che nei casi c) e d) l'intervento è necessario soltanto quando si ricada in una delle tre categorie d'intervento previste nel Capitolo 8 delle norme: intervento locale o riparazione, miglioramento, adeguamento.*

4) Cambio d'uso - breve accenno

- **2.4.2. CLASSI D'USO NTC 2018**

Con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso così definite:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda **normali affollamenti**, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti.

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda **affollamenti significativi**. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso.

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

- **Decreto 21 maggio 2025 n. 73:** ha definito il normale affollamento ed il significativo affollamento, attenzione ai cambi d'uso, (gli studentati diventano classe III).



Grazie per l'attenzione